

**Edizione di martedì 4 Ottobre 2022**

## **CASI OPERATIVI**

**Società a ristretta base sociale: accertamento anche in caso di costi indeducibili?**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito di imposta energia elettrica e gas per ottobre e novembre**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Gli strumenti per l'anticipata emersione della crisi**  
di **Francesca Dal Porto**

## **AGEVOLAZIONI**

**Bonus librerie 2022: istanze da presentare entro il 28 ottobre**  
di **Alessandro Bonuzzi**

## **IVA**

**La proroga del reverse charge fino al 31 dicembre 2026**  
di **Gennaro Napolitano**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Società a ristretta base sociale: accertamento anche in caso di costi indeducibili?***

di **EVOLUTION**



***La presunzione di imputazione ai soci delle società a ristretta base sociale degli utili fuori bilancio non dovrebbe operare solo con riferimenti ai maggiori ricavi accertati in capo alla società partecipata? Oppure questa presunzione scatta anche in caso di costi indeducibili?***

Nell'ambito delle verifiche fiscali in capo alle società di capitali, l'Amministrazione finanziaria, sovente, accerta un maggior reddito in capo alla compagine sociale pari ai costi ritenuti indeducibili (o ai maggiori ricavi) in capo alla società, in considerazione della presunzione di attribuzione ai soci degli utili fuori bilancio.

Tale presunzione, di matrice giurisprudenziale, ritiene legittima l'attribuzione proquota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito di imposta energia elettrica e gas per ottobre e novembre***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas è stato **prorogato e maggiorato** con il Decreto Aiuti-ter.

Per quanto riguarda il **consumo di energia elettrica**, la norma di riferimento è l'[articolo 1, comma 1 e 3, D.L. 144/2022](#) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022.

Nel caso in cui i **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della media del **terzo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è **riconosciuto alle imprese** un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Il contributo, sotto forma di **credito di imposta**, è calcolato sulla **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre e novembre 2022** ed è pari al:

- **30% per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW**,
- **40% per le imprese a forte consumo di energia elettrica** dette "energivore" (di cui al decreto del Mise 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017).

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#) e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto**.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e dalle stesse **autoconsumata** nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla **variazione del prezzo unitario** dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla

media, relativa ai mesi di **ottobre e novembre 2022**, del **prezzo unico nazionale dell'energia elettrica**.

Per quanto riguarda il **consumo di gas**, per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, la norma di riferimento è l'[articolo 1, comma 2 e 4, D.L. 144/2022](#).

Il contributo speciale è riconosciuto qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al **terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del **Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)** pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022 ed è pari al 40% sia per le imprese a forte consumo di gas naturale** (dette "gasivore") **che per le altre imprese**.

Ove l'impresa destinataria del contributo, che **non sia energivora o gasivora**, si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale **dallo stesso venditore** da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, può richiedere al proprio venditore di inviare entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, **una comunicazione** nella quale è **riportato il calcolo** dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. I dettagli relativi alla comunicazione **saranno definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 144/2022.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) **entro il 31 marzo 2023** e **sono cedibili per intero** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I codici tributo specifici, da indicare in F24 per il credito di imposta relativo a ottobre e novembre, sono stati istituiti con la [risoluzione 54/E/2022](#).

Entro la stessa data del **31 marzo 2023** è disposta la proroga del limite di utilizzo (inizialmente prevista per il 31 dicembre 2022) del credito di imposta relativo ai **consumi del terzo trimestre 2022** anche da parte degli eventuali cessionari ([articolo 6 D.L. 115/2022](#)).

Come per i precedenti periodi, il credito d'imposta relativo ai mesi di ottobre e novembre:

- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- **non si applica il limite annuale di 250.000 euro** riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni** orizzontali dei crediti (di cui all'[articolo 34, L.](#)

[388/2000](#));

- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

È da sottolineare infine l'introduzione di un'apposita **comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022** da inviare all'Agenzia delle entrate **entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 144/2022.

Con specifico riferimento al credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, [D.L. 144/2022](#), i crediti interessati dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate sono **quelli del terzo trimestre e dei mesi di ottobre e novembre 2022**.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Gli strumenti per l'anticipata emersione della crisi***

di **Francesca Dal Porto**



Il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, nella sua **versione definitiva** entrata in vigore il 15 luglio scorso, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 83/2022, dedica alla materia delle **segnalazioni per la anticipata emersione della crisi** il capo III del titolo II dagli [articoli 25 octies](#) a [25 undecies](#).

La tematica delle segnalazioni per favorire l'anticipata emersione della crisi di impresa è stata una delle **grandi novità del codice della crisi** rispetto alla legge fallimentare.

La prima versione del codice di cui al D.Lgs. 14/2019 dedicava ampio spazio alla questione con la previsione di un apposito titolo, il secondo, dedicato proprio alle **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**.

Tra queste, in particolare, si ricordano gli **obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati** e gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore.

Gli **obblighi di segnalazione** potevano sfociare, nel caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo deputato a ricevere la segnalazione stessa, in una informativa all'OCRI (organismo di composizione della crisi di impresa di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 14/2019](#)).

Di fatto l'OCRI, una volta ricevuta la segnalazione aveva il compito di attivarsi per assistere l'imprenditore nel **procedimento di composizione assistita della crisi**.

**La versione definitiva del codice non contiene più alcun riferimento né agli OCRI né al procedimento di composizione assistita**; la parte relativa alle misure volte a favorire l'emersione della crisi è adesso contenuta nel titolo II che disciplina il nuovo istituto della **composizione negoziata della crisi** oltre alla disciplina delle segnalazioni che è stata profondamente rivista.

Il sistema di allerta disegnato nella prima versione del codice è stato di fatto sostituito con la **composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021**, convertito in L. n. 147/2021, e poi ad opera del D.Lgs. 83/2022 inserita nel Titolo II, articoli 12 e ss. del codice della crisi, in sostituzione della disciplina dell'allerta.

Nello stesso titolo, il nuovo capo III (riscritto col D.Lgs. 83/2022) disciplina le **segnalazioni per la anticipata emersione della crisi** e il **programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazioni di piani di rateizzazione**.

In particolare, il nuovo [articolo 25 octies](#), in materia di **segnalazione dell'organo di controllo**, prevede che l'organo di controllo societario **segnali, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza** di cui all'articolo 17 per la nomina dell'esperto (composizione negoziata).

La segnalazione motivata deve essere **trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione** e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo **deve riferire in ordine alle iniziative intraprese**.

Tra l'altro è previsto che anche in pendenza delle trattative, nella composizione negoziata, rimane fermo il **dovere di vigilanza di cui all'[articolo 2403 cod. civ.](#)**

La segnalazione si esaurisce però in tali termini, **non essendo previsto alcunché in caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo**: la tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo, e la sua vigilanza sull'andamento delle trattative nella eventuale composizione negoziata, sono elementi utili per valutare la responsabilità dello stesso organo ex [articolo 2407 cod. civ.](#)

Per quanto riguarda invece i **creditori pubblici qualificati**, l'articolo 25 *novies* prevede una serie di **obblighi di segnalazione** a carico degli stessi.

In particolare, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono tenuti a **segnalare all'imprenditore** e, ove esistente, **all'organo di controllo**, nella persona del Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, una serie di inadempimenti significativi, relativi alle proprie obbligazioni.

**Nel caso dell'Inps**, oggetto della segnalazione è il **ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali** di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000.

**Nel caso dell'Inail**, la segnalazione va effettuata nel caso di esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000.

**L'Agenzia delle entrate è tenuta a segnalare** l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'[articolo 21 -bis D.L. 78/2010](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010) di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000.

Per **l'Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'obbligo di segnalazione scatta nel caso di esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Il comma 2 dell'[articolo 25 novies](#) stabilisce il **momento** preciso in cui le **segnalazioni** devono essere inviate.

**Contenuto della segnalazione è l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l'avvio della composizione negoziata.**

Ancora una volta quindi la segnalazione ha una finalità che si esaurisce internamente, rimettendo all'organo amministrativo il compito di avviare, dopo aver verificato e valutato i ritardi negli adempimenti segnalati, l'eventuale **procedura di composizione negoziata o altra procedura di regolazione della crisi**.

**L'articolo 25 decies richiede anche alle banche un comportamento collaborativo** nel facilitare l'emersione della crisi: nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

L'articolo 25 *undecies*, infine, prevede **l'Istituzione di un programma informatico**, all'interno della piattaforma unica nazionale della composizione negoziata, di **verifica della sostenibilità del debito** e per **l'elaborazione di piani di rateizzazione** automatici.

## AGEVOLAZIONI

### ***Bonus librerie 2022: istanze da presentare entro il 28 ottobre***

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **prossimo 28 ottobre** il termine per presentare la **domanda telematica** di accesso al **Bonus librerie 2022** – riferito alle **spese sostenute nel 2021** – alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, mediante lo specifico **portale** accessibile all'indirizzo <http://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/>.

Si ricorda che con l'[articolo 1, commi da 319 a 321, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018), il Legislatore ha previsto, con decorrenza dal 2018, un **credito d'imposta** a beneficio degli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati** con **codice Ateco** principale:

- “47.61 – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati” o
- “47.79.1 – commercio al dettaglio di libri di seconda mano”,

che hanno **conseguito** nell'esercizio **precedente** alla presentazione della domanda di accesso al bonus in esame (**2021** per quanto qui interessa), almeno il **70%** dei **ricavi** complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati.

La misura dell'agevolazione è parametrata a specifiche **voci di costo**, entro un **limite massimo**, nonché al **fatturato dell'anno precedente** all'invio dell'istanza (**2021** per quanto qui interessa) realizzato dall'impresa beneficiaria mediante la vendita di libri, suddiviso in **scaglioni** differenziati in base alla **percentuale** di ciascuna voce di costo.

<b>Voci di costo</b>	<b>Massimale</b>
Imu (dal 2020 comprensiva della Spese relative ai locali in cui è abolita Tasi) svolta l'attività al dettaglio	3.500 euro
Tari	1.500 euro
Imposta di pubblicità	1.500 euro
Tassa occupazione suolo pubblico	1.000 euro

Spese locazione al netto Iva	8.000 euro
Spese mutuo	3.000 euro
Contributi previdenziali e assistenziale personale dipendente	8.000 euro
<b>Scaglioni di fatturato anno precedente</b>	<b>% di ciascuna voce di costo</b>
Fino a 300.000 euro	100%
Da 300.000 a 600.000 euro	75%
Da 600.000 a 900.000 euro	50%
Oltre 900.000 euro	25%

In ogni caso, l'importo annuo è fissato nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali e dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli **aiuti "de minimis"**.

La **domanda** di accesso al Bonus librerie 2022, per le spese 2021, poteva essere presentata:

- dalle **ore 12 del 15 settembre 2022** e
- fino alle **ore 12 del 28 ottobre 2022**.

Ai fini della presentazione, l'impresa istante è tenuta **preventivamente a registrarsi** nell'area riservata del portale internet dedicato, anche laddove abbia effettuato l'accesso al portale nel 2021.

In sede di compilazione della domanda viene richiesta l'indicazione della **dimensione** dell'impresa, in particolare, se trattasi di impresa **micro, piccola, media** oppure **grande**. I **parametri** che definiscono quando l'impresa è micro, piccola o media sono contenuti nel D.M. 18.04.2005.

<b>Parametri</b>	<b>Micro</b>	<b>Piccola</b>	<b>Media</b>
Dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Fatturato	? 2.000.000 euro	? 10.000.000 euro	? 50.000.000 euro
Totale attivo	? 2.000.000 euro	? 10.000.000 euro	? 50.000.000 euro

Si precisa, infine, che il Bonus librerie è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24** a partire dal **decimo giorno lavorativo** del **mese successivo** a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore **comunica** l'importo spettante.

Il modello F24 va presentato tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (**Entratel / Fisconline**) riportando il **codice tributo "6894"** e nel campo **"anno di riferimento"** l'anno in cui è stata **presentata** la domanda di riconoscimento del credito d'imposta.

## IVA

---

### ***La proroga del reverse charge fino al 31 dicembre 2026***

di **Gennaro Napolitano**



Il Decreto “**Semplificazioni fiscali**” (D.L. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla recente evoluzione della normativa europea, ha introdotto la proroga al **31 dicembre 2026** dell’applicazione del meccanismo dell’**inversione contabile** (c.d. **reverse charge**).

In particolare, l’[articolo 22](#) del decreto in esame ha stabilito che “*all’articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»*”.

In tal modo, quindi, è stato esteso fino a tutto il 2026 il **reverse charge “facoltativo”** nei **settori elettronico ed energetico**.

Come noto, il meccanismo dell’**inversione contabile** implica che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva siano adempiuti dal **cessionario** o **committente** in luogo del **cedente** o del **prestatore**.

Questo meccanismo, quindi, si pone come **derogatorio** rispetto alla **procedura ordinaria** di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in base al sistema della **rivalsa** ed è funzionale al **contrasto delle frodi Iva** in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non versa all’Erario.

Per effetto dell’applicazione del **reverse charge**, quindi, il **cedente/prestatore** emette fattura senza addebito dell’Iva, riportando sul documento contabile l’annotazione “**inversione contabile**” (unitamente all’indicazione della disposizione normativa in base alla quale si procede all’applicazione del **reverse charge**).

Dal canto suo il **cessionario/committente** integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento applicabile alla tipologia di operazione indicata in fattura e la relativa imposta, procedendo a una doppia annotazione, sia nel registro vendite sia, ai fini della detrazione, nel

registro acquisti (cfr. [articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)).

Il meccanismo dell'**inversione contabile** è stato introdotto all'interno degli ordinamenti degli Stati membri UE per effetto delle disposizioni contenute nella **Direttiva 2006/112/CE** (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

Quest'ultima, infatti, indica le operazioni rispetto alle quali gli Stati membri possono introdurre **a regime** l'applicazione del **reverse charge** ([articolo 199](#)), e quelle per quali, invece, il meccanismo dell'inversione contabile può essere adottato solo **in via temporanea** ([articolo 199-bis](#)).

Per effetto dell'adeguamento alla normativa unionale, la **disciplina nazionale Iva** di cui al **D.P.R. 633/1972** prevede, in sintesi, che il meccanismo dell'**inversione contabile** si applichi **a regime** alle operazioni indicate nelle seguenti disposizioni:

- [articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) (cessioni di oro da investimento, nonché cessioni di materiale d'oro e quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi);
- [articolo 17, comma 6, lettere a\) e a-ter\), D.P.R. 633/1972](#) (prestazioni di servizi nel settore dell'edilizia);
- [articolo 17, comma 6, lettera a-bis\), D.P.R. 633/1972](#) (cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità);
- [articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#) (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo).

Con riferimento, invece, alle operazioni per le quali il **reverse charge** è applicabile in via facoltativa per un determinato intervallo temporale, il ricordato [articolo 199-bis](#) della direttiva Iva ne aveva autorizzato l'applicazione inizialmente **fino al 31 dicembre 2018**.

Successivamente, il legislatore europeo ha disposto la proroga di tale termine **fino al 30 giugno 2022** (cfr. **articolo 1, Direttiva 2018/1695/UE** e, per il recepimento nell'ordinamento nazionale, [articolo 2, comma 2-bis, D.L. 119/2018](#)).

Infine, l'**articolo 199-bis** è stato da ultimo modificato dalla **Direttiva 2022/890/UE** del 3 giugno 2022, che ha ulteriormente prorogato **al 31 dicembre 2026** il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo dell'inversione contabile in ordine a determinate operazioni.

Alla luce di tali recenti novità normative in ambito UE, il legislatore nazionale, con l'[articolo 22 D.L. 73/2022](#), ha fissato al **31 dicembre 2026** il nuovo termine relativo all'applicazione del regime dell'inversione contabile alle operazioni dei settori elettronico ed energetico elencate dall'[articolo 17, comma 6, lettere b\), c\), d-bis\), d-ter\), d-quater\)](#), **D.P.R. 633/1972**, vale a dire rispettivamente:

- **cessioni di telefoni cellulari** (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative);
- **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché cessioni di **dispositivi a circuito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- **trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra** (cfr. articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni);
- **trasferimenti di altre unità** che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di **certificati relativi al gas e all'energia elettrica**;
- **cessioni di gas e di energia elettrica** a un soggetto passivo-rivenditore.